



**ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E  
CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI ISERNIA**

**REGOLAMENTO  
PER LA DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO  
ANNUO DOVUTO ALL'ORDINE DAGLI ISCRITTI  
APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO N. 3/2020/punto 2, DEL 24/04/2020**

**Art. 1**

**Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione e di riscossione da parte del Consiglio dell'Ordine Architetti PPC Isernia del contributo annuale dovuto dagli iscritti in forza dell'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dell'art. 37 e dell'art. 18 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, dell'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382.

**Art. 2**

**Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "Consiglio" il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Isernia, brevemente COAPPC Isernia;
- b) per "Ordine" l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Isernia, brevemente OAPPC Isernia;
- c) per "Iscritto" o "Iscritti" il/i laureato/i tecnico/i iscritto/i all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Isernia;
- d) per "Consiglio Nazionale Architetti PPC" la nuova denominazione (ex art. 2 del D. Lgs.vo Presidenziale 21 giugno 1946 n. 6) della Commissione Centrale istituita dall'art. 14 del R. D. 23 ottobre 1925 n. 2537;
- e) per "contributo annuo" il contributo previsto dall'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dall'art. 37 del R. D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e dall'art. 7 del D. Lgs.vo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382;
- f) PEO: casella di posta elettronica ordinaria;
- g) PEC: casella di posta elettronica certificata.

**Art. 3**

**Determinazione della misura della contribuzione**

In attuazione dell'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dell'art. 37 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e dell'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 il Consiglio propone all'Assemblea degli Iscritti l'importo del contributo annuo dovuto dagli iscritti per l'iscrizione all'Albo.

L'Assemblea degli Iscritti, sentita la proposta del Consiglio, delibera l'ammontare del contributo in parola e delibera altresì la riduzione del contributo annuo per i primi cinque anni ovvero dal primo anno di iscrizione fino al quinto incluso, con esclusione delle reiscrizioni e delle iscrizioni a seguito di trasferimento.

Ove non diversamente stabilito, il contributo annuo determinato dal Consiglio è comprensivo del contributo speciale dovuto al Consiglio Nazionale Architetti PPC (già Commissione Centrale) in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 18 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537; tale contributo sarà corrispondente a quello determinato dal Consiglio Nazionale stesso.

**Art. 4**

**Comunicazione dell'entità del contributo e modalità di pagamento**

Dell'entità del contributo annuo (quota di iscrizione all'Albo) e della modalità di pagamento verrà data comunicazione agli Iscritti mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ordine e mediante invio di email sia all'indirizzo di PEO che di PEC forniti da ciascun Iscritto.

La mancata ricezione all'indirizzo di PEC e di PEO della suddetta comunicazione di pagamento non giustifica l'omissione od il ritardo nel versamento del contributo annuo. E' infatti onere dell'Iscritto segnalare la mancata

ricezione o lo smarrimento della comunicazione di pagamento e conseguentemente provvedere al pagamento medesimo.

#### **Art. 5**

##### **Termini e modalità di versamento**

Il termine entro il quale gli Iscritti debbono adempiere all'obbligo di versamento del contributo annuo è fissato al **31 maggio** dell'anno al quale si riferisce, fatta salva diversa determinazione adottata dal Consiglio con apposita delibera.

Il Consiglio stabilisce altresì se il pagamento deve essere effettuato:

- a) tramite Agenzia Entrate - Riscossione;  
oppure
- b) con bonifico bancario sul conto corrente dell'Ordine;  
oppure
- c) tramite pagoPA.

Gli avvisi di pagamento verranno inviati agli indirizzi di PEC degli Iscritti risultanti dall'anagrafica dell'Ordine.

#### **Art. 6**

##### **Iniziativa in caso di mancato versamento del contributo annuo**

Nel caso in cui si ravvisasse la morosità dell'Iscritto nel pagamento del contributo annuo, il Consiglio, a mezzo del suo Tesoriere, sollecita con raccomandata a.r. ovvero con PEC l'interessato ad adempiere entro il termine massimo di trenta giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di scadenza di cui all'art. 5 del presente Regolamento, addebitando la maggiorazione del 10% del contributo annuo e le eventuali spese postali.

Decorso inutilmente tale termine, il Presidente dell'Ordine, tenuto conto dell'art. 50 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, dell'art. 2 della legge 536/1949 e di quanto previsto nel Codice Deontologico, segnala la morosità al Presidente del Collegio di Disciplina.

Il pagamento effettuato dopo la scadenza del termine di cui al primo paragrafo del presente articolo comporterà un'ulteriore maggiorazione del 10% del contributo annuale di cui all'art. 3, oltre agli interessi di mora, alle spese postali, di bollo e notifica per il procedimento disciplinare, nonché le eventuali spese legali che sono interamente a carico dell'Iscritto inadempiente.

#### **Art. 7**

##### **Procedimento disciplinare**

Il mancato adempimento dell'obbligo di versamento del contributo annuo, oltre alle eventuali spese, costituisce violazione del Codice deontologico (in relazione al vigente Codice deontologico l'art. 4 comma 6).

In attuazione della previsione normativa dell'art. 50 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, gli Iscritti che non adempiano al versamento del contributo annuo nel termine previsto sono soggetti a procedimento disciplinare e passibili di sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato, osservate le forme del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536.

L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione non fa venir meno l'obbligo del versamento del/i contributo/i annuo/i da parte dell'Iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione da parte del Consiglio dell'Ordine.

#### **Art. 8**

##### **Procedura di riscossione**

Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 6 del presente Regolamento, il Consiglio invia ad Agenzia Entrate

- Riscossione la minuta di ruolo a carico dell'Iscritto inadempiente; detta minuta comprenderà:
- l'importo del contributo annuo e delle maggiorazioni, degli interessi e di tutte le spese accessorie;
- i costi per marche, notifiche e spese accessorie per l'eventuale procedimento disciplinare.

#### **Art. 9**

##### **Richiesta rateizzazione**

Il Consiglio OAPPC Isernia non concede agli Iscritti la possibilità di rateizzare e/o dilazionare il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.

#### **Art. 10**

##### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 24/04/2020 entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione e verrà pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Ordine Architetti PPC.